

STATUTO ASSOCIAZIONE C.S.V. TARANTO
Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede legale nel territorio del Comune di Taranto, l'Associazione Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto, di seguito denominata C.S.V. Taranto.

L'Associazione ha sede in Taranto Viale Magna Grecia, n. 420/A. Eventuali modificazioni della sede legale all'interno del territorio del Comune di Taranto non costituiscono modifica statutaria.

Il C.S.V. Taranto è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale, che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo sociale in provincia di Taranto.

Il C.S.V. Taranto si ispira alla legge 266/91 e alle disposizioni contenute nel D.M. 8 ottobre 1997 nonché ad eventuali successive modifiche e integrazioni e per il suo funzionamento promuove l'impegno volontario da parte delle Associazioni e di singoli e se ne avvale.

Art. 2 - Oggetto

Il C.S.V. Taranto ha per oggetto la gestione di centri di servizio per il volontariato in conformità alla legge 266/91 nonché la promozione di attività di servizio per il volontariato.

Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

In particolare, ai fini esemplificativi e non esaustivi, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e realizzare strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b) offrire assistenza e consulenze alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività di volontariato;
- c) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e in quelli propri delle Associazioni;
- d) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- e) attuare studi e ricerche;

- f) raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo Settore - locali, nazionali ed internazionali - e in generale sulle tematiche di rilevanza per le organizzazioni stesse;
- g) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato tra loro nonché con le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- h) fornire servizi in genere agli enti locali e alle istituzioni pubbliche ed ad altri soggetti pubblici e privati, tramite apposita convenzione;
- i) organizzare seminari, incontri, convegni;
- j) organizzare sportelli territoriali secondo le modalità previste dal regolamento;
- k) contribuire con l'acquisizione di fondi diversi al sostegno del volontariato in provincia di Taranto;
- l) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

I servizi di cui sopra saranno erogati a titolo gratuito al volontariato mentre a soggetti diversi potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione a titolo oneroso.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art. 4 - Soci

Oltre ai soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, possono aderire al C.S.V. Taranto le organizzazioni del volontariato e dell'associazionismo sociale che abbiano sede nella provincia di Taranto, le prime nella misura dei due terzi delle iscritte, le seconde nella misura massima di un terzo.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che si esprime entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

L'Associazione che richiede l'ammissione al C.S.V. Taranto deve possedere i requisiti formali esplicitati in dettaglio nel Regolamento del Centro.

Avverso il diniego all'ammissione è possibile il ricorso al Collegio dei Garanti.

La qualità di socio si perde per:

- recesso a seguito di comunicazione scritta a mezzo raccomandata di dimissioni presentata dall'Associazione al Consiglio Direttivo, previa delibera dell'organo competente da statuto e/o regolamento della stessa;

- decadenza a seguito di decisione motivata del Consiglio Direttivo, qualora l'associazione sociale abbia perso i requisiti per l'ammissione ovvero non partecipi attraverso il proprio rappresentante, senza giustificato motivo, a due assemblee consecutive;

- esclusione per le seguenti motivazioni:

- a. mancato versamento della quota associativa entro novanta giorni dall'ammissione;
- b. attuazione di comportamenti, anche omissivi, che ostacolano il conseguimento delle finalità istituzionali da parte del Centro Servizi;
- c. la diffusione di notizie o l'attuazione di comportamenti che danneggino l'immagine del C.S.V. Taranto.

I soci, attraverso la loro partecipazione alle assemblee, hanno diritto a:

- a) determinare le linee generali del programma e ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento;
- b) approvare i regolamenti ed eventuali modifiche;
- c) eleggere gli organi sociali.

I soci hanno il dovere di osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti e versare la quota associativa iniziale.

Art. 5 - Coordinamento centri di servizio pugliesi

Il C.S.V. Taranto aderisce attraverso propri rappresentanti, in eventuali forme di coordinamento dei Centri di Servizio Pugliesi al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e qualificazione delle esperienze, di ottimizzare le risorse disponibili per i centri, assumendosene gli oneri di carattere finanziario che ne possono derivare.

Il C.S.V. Taranto può inoltre aderire ad altre organizzazioni, iniziative e partenariati purché non contrastanti con le finalità statutarie.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi sociali del C.S.V. Taranto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Garanti.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano del C.S.V. Taranto ed è composta dai legali rappresentanti delle Associazioni aderenti o dai loro delegati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno per il bilancio preventivo e consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, con dieci giorni di preavviso a mezzo di lettera raccomandata anche a mano eventualmente integrata da e-mail e/o fax, inviata al domicilio e ai recapiti indicati dai soci, che si obbligano a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni.

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e in presenza di un sesto dei soci in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti normalmente con voto palese a meno che il venti per cento richieda il voto segreto. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo – decidendo sulla destinazione degli eventuali avanzi - entro i tempi stabiliti dal Comitato di gestione regionale e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) definire il programma generale annuale di attività del C.S.V. Taranto;
- c) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed eleggere il Presidente e uno o più Vice;
- e) nominare i componenti del Collegio dei Garanti e dei Revisori e il Presidente di tale organo;
- f) approvare i regolamenti ed eventuali modifiche.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- 1) modifica dello Statuto;
- 2) scioglimento dell'Associazione.

Per le modificazioni dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre, a parità di quorum costitutivo come sopra definito, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha un numero complessivo di componenti in numero dispari e comunque non superiore a sette. Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2, 2° comma, lettera c del D.M. 21/11/91.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede a mezzo di avviso inviato per lettera raccomandata anche a mano o in via alternativa per fax, e-mail o sms, purché se ne abbia riscontro certo, inviato al domicilio e ai recapiti indicati dai consiglieri, che si obbligano a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta, sempre con cinque giorni di preavviso, in via d'urgenza con ventiquattro ore di preavviso a mezzo fax, e-mail o telefono.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del C.S.V. Taranto. Di conseguenza, al fine di poter realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario nel rispetto del presente statuto e degli indirizzi assembleari.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti consulenti.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà, approssimata per difetto ma con un minimo di due persone, dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) nomina il Direttore e ne determina le funzioni ed eventualmente la retribuzione;
- c) nomina eventuali Comitati Tecnici e ne determina i compiti e le modalità degli eventuali compensi e rimborsi spese;
- d) nomina i rappresentanti all'interno dell'eventuale coordinamento Centri di Servizio Pugliesi;
- e) redige i regolamenti per il funzionamento del Centro di Servizi per il volontariato e li sottopone per l'approvazione all'assemblea;
- f) redige il regolamento del C.S.V. Taranto e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea;
- g) propone all'assemblea il programma generale di attività;
- h) decide, su proposta del Direttore, l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- i) redige, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- l) recepisce, valuta e riscontra le domande di adesione di nuovi soci deliberandone l'ammissione nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del Regolamento;

- m) delibera l'esclusione o la decadenza di socio anche per attività in contrasto o ostative con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali del C.S.V. Taranto;
- n) propone le modificazioni allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- o) delibera l'adesione ad altre associazioni o comitati di coordinamento, in particolare con altri Centri Servizi Volontariato;
- p) studia le opportune forme di raccordo con gli Enti locali e le loro Associazioni di rappresentanza;

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; non hanno diritto a compensi, compresi il Presidente e il Vice presidente, salvi i rimborsi spese.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.V. Taranto. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica dello stesso Consiglio.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente (o dal Vice Presidente Vicario).

In caso di dimissioni formulate dal Presidente, provvede agli adempimenti il Vice, che entro 30 giorni convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 - Direttore del C.S.V. Taranto

Il Direttore partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, elabora e propone al Comitato direttivo il programma annuale di attività e il bilancio preventivo e consuntivo.

Attua le delibere del Consiglio Direttivo, ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 11 - Collegio dei garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Garanti dirime le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi sociali, fra organi sociali; esprime parere di legittimità su eventuali ricorsi a seguito di dinieghi del Consiglio Direttivo sulle istanze di ammissione al C.S.V. Taranto. Il ricorso al Collegio dei Garanti va proposto a mezzo raccomandata entro trenta giorni dalla data del fatto che determina il contenzioso.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.S.V. Taranto ed è gratuita.

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi, di cui un Presidente nominato dall'Assemblea, e da due supplenti. Essi sono scelti fra persone con comprovata competenza e professionalità, preferibilmente iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione dei Fondi, secondo quanto disposto dall'art. 2, 2° comma lettera c) del D.M. 21/11/91.

Il Collegio ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché la regolare tenuta della contabilità da parte del C.S.V. Taranto e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I tempi di presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi tengono conto dei tempi stabiliti dal Comitato di gestione per la ripartizione dei fondi speciali destinati ai Centro di Servizio per il Volontariato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio del C.S.V. Taranto è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) le eccedenze degli esercizi annuali;
- c) donazioni e lasciti.

Le fonti di finanziamento del C.S.V. Taranto sono:

- a) i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91, art. 15 e D.M. 21/11/91, art. 2;
- b) i contributi pubblici e dei privati;
- c) la gestione economica del patrimonio;
- d) le quote associative, intrasmissibili e non rivalutabili, di euro 52,00 (cinquantadue) ciascuna;
- f) qualsiasi altra entrata derivante dall'esercizio dell'attività istituzionale;
- g) donazioni e lasciti.

Art. 14 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento del C.S.V. Taranto viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. In tal caso, il patrimonio del C.S.V. Taranto, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.